

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**137 / 2025 del 08/04/2025**

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRA AREU E ASST BERGAMO OVEST - PRESA D'ATTO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRA AREU E ASST BERGAMO OVEST - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

TENUTO CONTO che AREU:

- nel proprio Piano Organizzativo Aziendale Strategico, prevede, tra le funzioni in staff alla Direzione Generale, la figura di un Responsabile del Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale, con lo scopo di garantire e promuovere la sicurezza dei lavoratori nonché la tutela della salute nei luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- per l'applicazione degli specifici adempimenti connessi alla normativa sopra richiamata e non avendo al proprio interno personale con competenze tecnico – professionali adeguate, ha ritenuto necessario affidare, tramite convenzioni con altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, la funzione di Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale;

PREMESSO altresì che:

- AREU con Prot. 5155 del 18.02.2025 e Prot. 6739 del 04/03/2025 ha manifestato il proprio interesse ad intraprendere una collaborazione con l'ASST Bergamo Ovest, finalizzata all'acquisizione delle competenze, esperienza, e professionalità utili allo svolgimento della mansione relativa alla sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro nonché all'attuazione delle misure necessarie per prevenire e ridurre i rischi e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori di AREU;
- ASST Bergamo Ovest con Prot. 5804 del 24/02/2025 ha confermato la disponibilità a sottoscrivere apposito accordo finalizzato all'acquisizione delle competenze sopra citate;

DATO ATTO che la collaborazione riguarda la messa in atto di misure di prevenzione e protezione nonché di formazione negli ambiti inerenti l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), la gestione dei trasporti sanitari semplici, sanitari e del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, il coordinamento dell'attività di trasporto organi-tessuti-équipe ai fini di prelievo e trapianto e il Servizio Regionale di

Compensazione inerente le attività di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

PRESO ATTO che la collaborazione in oggetto sarà svolta in accordo con la Direzione Strategica di AREU, da remoto o in presenza presso la sede dell'Agenzia o altre sedi indicate di volta in volta. Le ore mensili necessarie saranno preventivamente concordate con la Direzione Strategica aziendale, in base alle specifiche esigenze del momento. Per l'assolvimento dei compiti previsti, si stabilisce un impegno lavorativo presunto di 24 ore mensili;

DATO ATTO che la collaborazione decorre dal 01/03/2025, e ha durata di mesi 3 (tre) eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi subordinatamente all'adozione di atti formali da parte delle due aziende;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione (allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) avente a oggetto la collaborazione presso AREU di un dirigente dell'ASST Bergamo Ovest per lo svolgimento dell'attività quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con lo scopo di garantire e promuovere la sicurezza dei lavoratori nonché la tutela della salute nei luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
2. di prendere atto che la collaborazione decorre dal 01/03/2025, e ha durata di mesi 3 (tre) eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi subordinatamente all'adozione di atti formali da parte delle due aziende;
3. di stabilire che la collaborazione in oggetto sarà svolta in accordo con la Direzione Strategica di AREU, da remoto o in presenza presso la sede dell'Agenzia o altre sedi indicate di volta in volta, che le ore mensili necessarie saranno preventivamente concordate con la Direzione Strategica aziendale, in base alle specifiche esigenze del momento e che per l'assolvimento dei compiti previsti, si stabilisce un impegno lavorativo presunto di 24 ore mensili;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa oraria onnicomprensiva pari a €60,00 + 22% IVA per €13,20, per un totale di €73,20, da calcolare su una stima media di 24 ore mensili, pari a un importo trimestrale complessivo stimato in €4.320,00 + 22% IVA per €950,40 per un totale di €5.270,40, da contabilizzare nel Bilancio dell'esercizio dell'anno 2025 al conto n 30.20.33.37 "ALTRE CONSULENZE NON SANITARIE ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE" della contabilità

dell'Agenzia;

5. di dare atto che la predetta convenzione viene sottoscritta ai sensi:
 - dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
6. di stabilire che AREU provvede a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni a favore del professionista individuato dall'ASST;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

TRA

l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

l' Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Ovest (di seguito per brevità ASST), con sede in Treviglio (BG), Piazzale Ospedale, 1, 24047, C.F./P. IVA 04114450168, in atto rappresentata dal Dott. Giovanni Palazzo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.
Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO

- che AREU ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST)- Servizio di Prevenzione e Protezione, per coadiuvare la Direzione Aziendale AREU e con il compito di effettuare una collaborazione tecnico/giuridica, obbligatoria per il Datore di lavoro aziendale, in specie il Direttore Generale, attraverso la quale ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativi alla verifica e alla promozione del miglioramento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- che l'ASST possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi | registro ufficiale | 4352 | 11-01-2021

Atto
sottoscritto
con firma
digitale ai
sensi e per gli
effetti
dell'articolo
15, comma 2-
bis della
Legge n.
241/1990.
Imposta di
bollo pari a €
32,00.
Assolta
virtualmente
ai sensi
dell'art. 15 del
DPR 26/10/72
n. 642.
Autorizzazione
AREU -
Agenzia delle
Entrate n.
agedp2mi | re
gistro
ufficiale | 4352
| 11-01-2021

- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;

- che l'art. 84 comma 2 del CCNL Personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018, stabilisce che, qualora l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST a seguito di specifica richiesta di AREU, si impegna ad avviare una collaborazione per coadiuvare la Direzione Aziendale AREU e con il compito di effettuare una collaborazione tecnico/giuridica, obbligatoria per il Datore di lavoro aziendale, in specie il Direttore Generale, attraverso la quale ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativi alla verifica e alla promozione del miglioramento della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Sulla scorta della documentazione già elaborata ed al fine del suo aggiornamento, la collaborazione di cui al precedente paragrafo viene effettuata d'intesa con la Direzione di AREU e, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, riguarda precisamente: l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il Numero Unico Emergenza (NUE) 112, la gestione dei trasporti sanitari semplici, sanitari e della Centrale operativa integrata (COI), il coordinamento dell'attività di trasporto organizzati-tessuti-équipe ai fini di prelievo e trapianto e il Servizio Regionale di Compensazione inerente alle attività di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti,

	per le quali è necessario provvedere a:	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo
	<ul style="list-style-type: none"> aggiornare il "documento di valutazione dei rischi", che rappresenta l'atto 	15, comma 2-
	principale che il Datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare, al fine di conoscere i	bis della Legge n. 241/1990.
	rischi presenti negli ambienti di lavoro e di attuare le necessarie misure di	Imposta di bollo pari a € 32,00.
	prevenzione e riduzione dei rischi per la salvaguardia della sicurezza e della	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	salute dei lavoratori. A tal fine vengono ispezionate le aree di lavoro, individuate	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	le eventuali fonti di rischio presenti in AREU e i lavoratori esposti, o potenzialmente	
	esposti a rischi, procedendo con la stima del danno e individuando le misure atte	
	a garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;	
	<ul style="list-style-type: none"> proporre e sviluppare dei programmi di formazione e informazione per la 	
	sicurezza del personale che presta servizio presso AREU;	
	<ul style="list-style-type: none"> collaborare e redigere misure di prevenzione e procedure di sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ispezionare, congiuntamente il Medico Competente, le aree di lavoro, anche al 	
	fine di verificare che le funzioni preposte provvedano a controllare le	
	attrezzature, impianti e macchinari affinché vengano garantite le misure di	
	sicurezza;	
	<ul style="list-style-type: none"> aggiornare ove necessario il piano interno di emergenza ed evacuazione e 	
	istruire gli operatori sulle misure comportamentali da osservare in situazioni di	
	pericolo d'incendio, di allagamento ecc. delle strutture di pertinenza di AREU.	
	Deve essere inoltre assicurato, previa specifica indicazione e richiesta da parte di	
	AREU, un coordinamento con le iniziative intraprese dai Servizi di Prevenzione e	
	Protezione Aziendali - SPPA delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali sedi di Sala	
	Operativa Regionale Emergenza Urgenza - SOREU, al fine di omogeneizzare i	
	documenti, le azioni e i comportamenti tra le varie Articolazioni Territoriali	
	dell'Agenzia (AAT).	

Art. 1.1 Attività aggiuntive

Oltre ai compiti istituzionali sopra citati, la presente convenzione prevede anche di:

- supportare l'attività di formazione a favore del personale, anche neoassunto, sui rischi connessi all'attività svolta, in accordo con il servizio formazione e aggiornamento con modalità operative da determinare di volta in volta con detto servizio;
- analizzare periodicamente gli infortuni verificatisi presso AREU, ivi compresi gli eventi che dovessero accadere presso le AAT, al fine di focalizzare e abbattere i pericoli esistenti nei luoghi di lavoro;
- rilasciare pareri tecnici su aspetti connessi alla sicurezza sul lavoro;
- partecipare a commissioni e *focus group* che riguardino incidenti occorsi o mancati;
- svolgere funzioni di coordinamento e pianificazione in materia di sicurezza sul lavoro tra le varie strutture aziendali che collaborano con AREU;
- indirizzare sulla scelta dei dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza ai provvedimenti legislativi in materia di igiene e sicurezza;
- valutare e rilasciare pareri tecnici, per quanto di specifica competenza, sui progetti di ampliamento e ristrutturazione dei locali in uso ad AREU;
- mantenere rapporti con gli Organi/Organismi preposti e partecipare ad eventuali ispezioni da parte degli stessi.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale della S.S. Prevenzione e Protezione.

Pertanto, l'Azienda autorizza i Dirigenti di tale Servizio ad effettuare le prestazioni sopra menzionate, da esercitarsi con un impegno di circa una giornata a settimana,

	da effettuarsi da remoto o in presenza.	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	La collaborazione in oggetto sarà effettuata d'intesa con la Direzione di AREU, con presenza presso la sede dell'Azienda stessa e/o altre sedi di volta in volta indicate, per le ore mensili necessarie preventivamente concordate con la Direzione aziendale e a fronte delle specifiche esigenze del momento.	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	Art. 3	
	Le prestazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della S.S. Prevenzione e Protezione dell'ASST Bergamo Ovest.	
	AREU, per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, la tariffa oraria di euro 60,00= omnicomprensive oltre IVA.	
	A tal fine AREU comunicherà mensilmente alla all'ASST Bergamo Ovest, l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari degli accessi effettuati nel periodo considerato, per l'emissione della fattura a carico di AREU.	
	AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio RCT e infortuni.	
	Art. 4	
	Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura.	
	Dati per fatturazione:	
	Ragione Sociale Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F./P.IVA 11513540960, Codice Univoco YEEDM3	
	In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n.	

Atto
sottoscritto
con firma
digitale ai
sensi e per gli
effetti

231

15, comma 2-
bis della
Legge n.

Art. 5

241/1990.
Imposta di
bollo pari a €

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.

32,00.
Assolta
virtualmente
ai sensi
dell'art. 15 del
DPR 26/10/72

Art. 6

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.

n. 642.
Autorizzazione
AREU -
Agenzia delle
Entrate n.
agedp2mi | re
gistro
ufficiale | 4352
| 11-01-2021

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

AREU garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 7

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi | registro ufficiale | 4352 | 11-01-2021

competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101. (Allegato A- Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE).

Art. 8

La presente convenzione decorre dal 01/03/2025 e ha durata di mesi 3 (tre) eventualmente rinnovabili per ulteriori 3 mesi subordinatamente all'adozione di atti formali da parte delle due aziende. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it, per ASST: protocollo@pec.asst-bgovest.it, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 9

Eventuali variazioni alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 10

AREU e ASST, con la sottoscrizione della presente convenzione, s'impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 11

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito

	il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria,	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 32,00.
	eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	Art. 12	
	La presente convenzione:	Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	- è soggetta a imposta di bollo, a carico di AREU, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. agedp2mi registro ufficiale 4352 11-01-2021
	1972, n. 642;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del	
	D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>con firma digitale</i>	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.	
	Dott. Massimo Lombardo	
	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest rappresentata dal Direttore	
	Generale p.t. Dott. Giovanni Palazzo	
	Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni	
	stabilite nell'art. 12 (Controversie) inerente alla definizione del Foro.	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, rappresentata dal Direttore Generale p.t.	
	Dott. Massimo Lombardo	
	L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest, rappresentata dal Direttore	
	Generale p.t. Dott. Giovanni Palazzo	